



Certificazione

Macchine rumorose operanti all'aperto

Direttiva NED 2000/14/CE

La Direttiva 2000/14/CE, in vigore dal 3 luglio 2001, è diventata obbligatoria dal 2 gennaio 2002. In Italia è stata recepita con il decreto legislativo n. 262 del 4 settembre 2002.

Con la Direttiva 2005/88/CE del 14/12/2005 sono stati aggiornati i livelli ammessi di potenza sonora.

Essa si applica a 57 tipologie di **macchine ed attrezzature mobili o semoventi utilizzate all'aperto**, definite nell'Allegato I, suddivise in due gruppi:

PRIMO GRUPPO (Art. 12)

Al primo gruppo appartengono le macchine ed attrezzature per le quali è stabilito un valore limite del livello di potenza sonora emesso e per le quali è necessario rivolgersi ad un Organismo Notificato.

Il fabbricante può quindi rivolgersi ad **Eurofins Product Testing Italy** per la Certificazione

CE delle proprie macchine o attrezzature, secondo uno dei seguenti **processi certificativi** previsti dalla Direttiva:

- *Controllo interno della produzione* (con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici) - Allegato VI
- *Verifica dell'esemplare unico* - Allegato VII
- *Garanzia di qualità totale* - Allegato VIII

SECONDO GRUPPO (Art. 13)

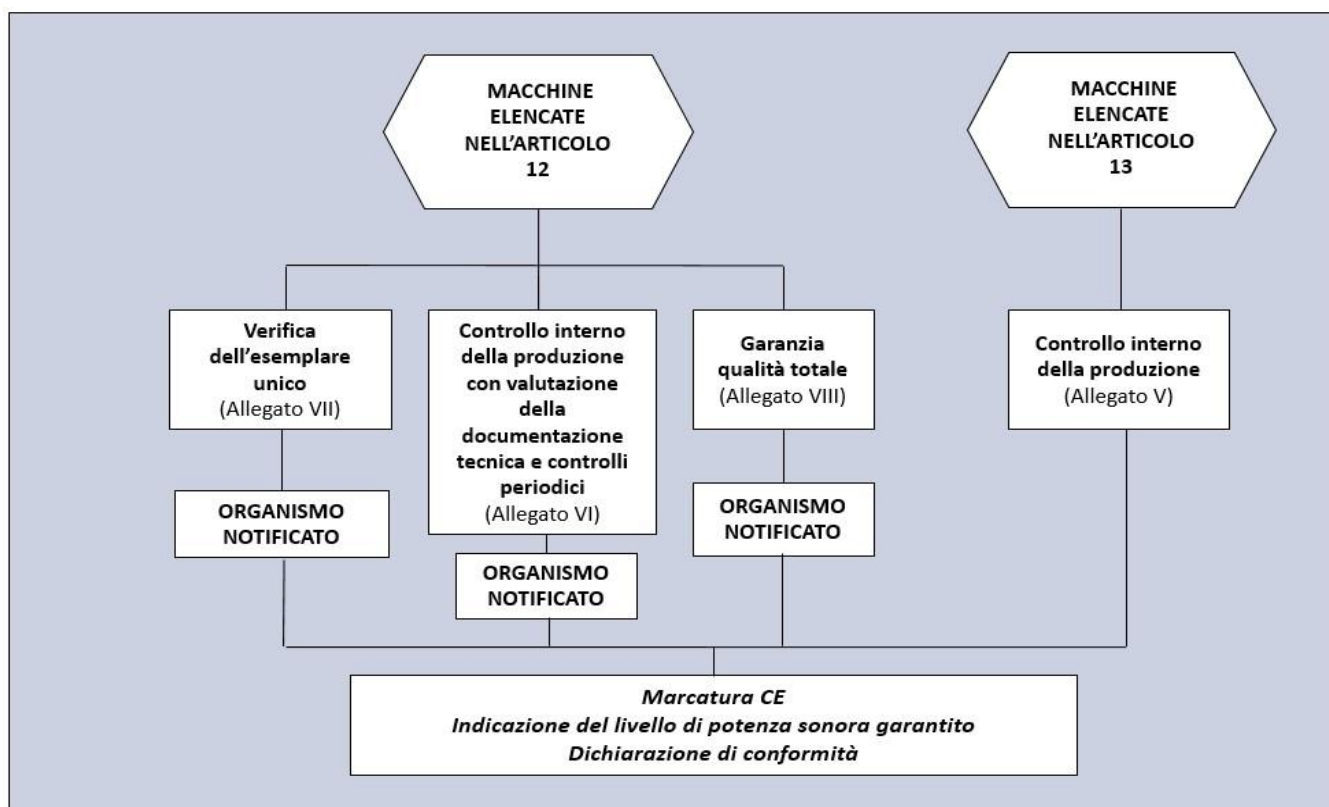
Al secondo gruppo appartengono le macchine e le attrezzature per le quali la Direttiva non fissa un valore limite di potenza sonora emessa e la cui certificazione acustica è affidata unicamente al fabbricante attraverso una procedura di controllo interno della produzione.

In questo caso **Eurofins Product Testing Italy** può eseguire verifiche di conformità su macchine e attrezzature in relazione ai requisiti introdotti dalla Direttiva, secondo il seguente **processo certificativo**:

- *Controllo interno di fabbricazione* - Allegato V

Eurofins Product Testing Italy è
Organismo Notificato n° 0477
per la Direttiva 2000/14/CE Emissioni Acustiche (NED)

Procedure di valutazione della conformità



Le più comuni macchine e attrezzature operanti all'aperto soggette a limiti di emissione acustica (Art. 12)

- montacarichi per materiali da cantiere (azionati da motore a combustione interna)
- mezzi di compattazione (solo rulli vibranti e rulli statici, piastre vibranti e vibrocostipatori)
- motocompressori (< 350 kW)
- martelli demolitori tenuti a mano
- argani da cantiere (azionati da motore a combustione interna)
- apripista (< 500 kW)
- dumper (< 500 kW)
- escavatori idraulici o a funi (< 500 kW)
- terne (< 500 kW)
- motolivellatrici (< 500 kW)
- centraline idrauliche
- compattatori di rifiuti con pala caricatrice e benna (< 500 kW)
- tosaerba (escluse: le macchine ad uso agricolo e forestale e i dispositivi multifunzionali il cui principale elemento motorizzato ha una potenza installata di più di 20 kW)
- tagliaerba (trimmer) elettrici/tagliabordi elettrici
- carrelli elevatori, carrelli con motore a combustione interna con carico a balzo
- pale cariatrici (< 500 kW)
- gru mobili
- motozappe (< 3 kW)
- vibrofinitrici (escluse le vibrofinitrici munite di rasiera ad alta compattazione)
- gruppi elettrogeni (< 400 kW)
- gruppi elettrogeni di saldatura
- gru a torre

La normativa vigente prevede una sanzione pecuniaria al fabbricante per il superamento dei limiti massimi del livello sonoro e del livello sonoro garantito delle macchine.

Schemi accreditati UNI EN ISO 17065 e 17021 da ACCREDIA consultabili sul sito www.accredia.it, accreditamento PRD n. 119B e SGQ n. 133A